



*Ministero dell'Interno*  
*Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo*

Roma, data protocollo

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI  
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE

ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA  
CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO  
PALERMO  
PADOVA ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO TRIESTE  
VERONA

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI  
DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI  
AGRIGENTO BOLOGNA I MILANO I MONZA-BRIANZA  
ROMA I ROMA III TORINO II

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE  
SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI  
BARI CROTONE FORLI' GENOVA LIVORNO MILANO II  
NAPOLI NOVARA PERUGIA TORINO I TRAPANI TREVISO  
UDINE VICENZA

e, p.c.

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA  
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E  
L'IMMIGRAZIONE

ROMA

OGGETTO: Domande reiterate – Modifiche agli articoli 29 e 29-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008.

Alla luce delle modifiche normative intercorse di recente nella disciplina legislativa inerente le domande reiterate, con particolare riferimento agli artt. 29 e 29-bis del d.lgs. n. 25/2008, si ritiene utile procedere ad un'analisi delle nuove norme e delle ripercussioni pratiche sul lavoro delle Commissioni e Sezioni territoriali.



# *Ministero dell'Interno*

## *Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo*

### **1. Novelle introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dal d.l. n. 133/2023.**

Le innovazioni normative recate dal decreto-legge n. 20 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50, e dal decreto-legge n. 133 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2023 sono relative a due profili: il primo declina la disciplina generale dell'istituto, con riguardo ai requisiti di ammissibilità della nuova domanda, mentre il secondo incide sulla particolare tipologia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

Come anticipato con la circolare n. 4390 del 6 giugno 2023, il nuovo art. 29 del d.lgs n. 25 del 2008, modificato dal d.l. n. 20 del 2023, così come convertito, al comma 1, lett. b), prevede che la domanda reiterata sia dichiarata inammissibile quando “il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”.

Il successivo comma 1-bis) precisa di conseguenza che l'esame preliminare da parte del presidente della Commissione debba esser diretto ad accertare “[...] se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica [...]”.

Il d.l. n. 133 del 2023, così come convertito, invece, ha modificato l'art. 29-bis inserendo un nuovo comma 1-bis, del seguente tenore: “Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.”



# *Ministero dell'Interno*

## *Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo*

### **2. Analisi delle modifiche intercorse all'art. 29 d.lgs. n. 25/2008.**

Le modifiche introdotte all'art. 29 richiamano il dettato normativo dell'art. 40 della direttiva 32/2013/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Nello specifico, la novella relativa alle “*nuove prove*” che possono essere addotte a sostegno della domanda reiterata da parte del richiedente si ricollega al concetto di nuove risultanze, esplicitato nei paragrafi 2 e 3 del citato articolo.

La modifica che introduce il requisito dell'incremento significativo della probabilità di riconoscimento della protezione internazionale, connessa alla riproposizione della domanda, deriva dal paragrafo 3 del suddetto articolo, laddove si specifica che i nuovi elementi o le nuove risultanze addotti dal richiedente devono aumentare “*in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE*”.

Infine, il profilo innovativo connesso alla mancanza di colpa del richiedente circa la mancata previa presentazione dei suddetti elementi o prove si rinviene nel successivo paragrafo 4 che stabilisce che: “*Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 46.*”.

Di seguito, pertanto, si forniranno indirizzi operativi, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, nonché delle indicazioni fornite dalla Guida EUAA<sup>1</sup> in materia di domande reiterate.

### **3. Indirizzi operativi**

Durate l'esame preliminare di ammissibilità della domanda proposta dal richiedente, il Presidente del Collegio interessato deve valutare se gli elementi e/o le prove addotti dal richiedente nella domanda reiterata possano considerarsi nuovi e se aumentino significativamente le probabilità di ottenere la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

#### **3.1 La “Novità” degli elementi e delle prove**

Premesso che per **nuovo elemento** si debba intendere ogni nuova allegazione proposta dal richiedente e per **nuova prova** ogni documentazione allegata o indicata in relazione alle allegazioni poste in domanda, ciò che rileva è che il Presidente consideri tutti fatti e le

<sup>1</sup> [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-3/Practical\\_Guide\\_Subsequent\\_Applications\\_IT.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-3/Practical_Guide_Subsequent_Applications_IT.pdf)



# *Ministero dell'Interno*

## *Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo*

circostanze o i documenti nuovi relativi all'eventuale attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

I nuovi elementi, sia di carattere soggettivo che oggettivo, possono concernere sia fatti nuovi intervenuti dopo una decisione definitiva, sia elementi sussistenti in precedenza, ma che non sono stati presentati dal richiedente nella procedura precedente, né sono stati presi in considerazione dall'Autorità competente.

Nello specifico, per fatti nuovi dopo la decisione, si intendono quelli che possono verificarsi a seguito sia di attività poste in essere dal richiedente nel Paese di accoglienza, sia di eventi intervenuti nel Paese di origine successivamente alla decisione precedente.

Difatti, gli sviluppi o gli eventi della vita del richiedente o del Paese di origine possono dar luogo a un timore fondato di persecuzione o a un rischio reale che giustifichi il riconoscimento della protezione internazionale.

Per quanto concerne, invece, gli elementi che esistevano in precedenza, il legislatore italiano ha, con la riforma, recepito la disposizione dell'art. 40, paragrafo 4, della citata direttiva e, pertanto, ha limitato la possibilità di ritenerli ammissibili solo se non addotti nella domanda precedente senza colpa.

La Guida EUAA esemplifica alcune situazioni in cui non sarebbe ravvisabile la colpa del richiedente nel non aver, in precedenza, addotto elementi sussistenti nella propria domanda di protezione, tra le quali, a titolo esemplificativo si enumerano le seguenti:

- a) circostanze personali che rendevano difficile raccogliere e presentare prove documentali;
- b) difficoltà pratiche che potevano ostacolare l'accesso alla documentazione;
- c) il richiedente è venuto a conoscenza di un evento rilevante verificatosi nel corso della procedura precedente soltanto dopo la conclusione del primo iter procedimentale;
- d) gli elementi attengono a questioni sessuali e/o di genere.

In tale ultima circostanza, può risultare difficile per il richiedente parlare di tematiche molto intime (*stupro, omosessualità, ...*) o può accadere che lo stesso/la stessa abbia scarsa conoscenza della possibilità di ricevere protezione nel caso sussistano determinati eventi (*violenza domestica, rischi connessi alla mutilazione genitale femminile, etc...*).

La stigmatizzazione sociale e i sentimenti di vergogna possono, infatti, inibire ulteriormente il richiedente e impedirgli di rivelare informazioni rilevanti; conseguentemente la divulgazione tardiva non dovrebbe comportare l'inammissibilità della domanda, se sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 40, paragrafo 4 (nel diritto interno, art. 29, comma 1 lett. b) e comma 1bis del d.lgs. n. 25/2008).



# *Ministero dell'Interno*

## *Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo*

### **3.2 L'incremento "significativo" della probabilità di riconoscimento**

Secondo la nuova disciplina, il Presidente, nell'ambito della decisione sull'ammissibilità della nuova domanda, deve valutare se i nuovi elementi e le nuove prove aumentino significativamente la probabilità che possa essere riconosciuta la protezione internazionale.

Il significato comune di "in modo significativo" (*nella norma italiana "significativamente più probabile"*) richiede un notevole aumento della probabilità. Ciò vuol dire che un aumento significativo della probabilità si collocherebbe tra un aumento trascurabile della probabilità e una situazione in cui il nuovo elemento emerso o addotto porterebbe molto probabilmente al riconoscimento della protezione internazionale.

Si ricorda che l'esame preliminare è, come suggerisce la definizione stessa, un esame effettuato «prima» dell'esame nel merito, al fine di verificare se quest'ultimo sia necessario.

Tale esame non costituisce di per sé un esame nel merito e, pertanto, i Presidenti in questa fase non sono tenuti a stabilire se il nuovo elemento/la nuova prova porterà effettivamente alla concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Devono valutare però se vi sia un aumento significativo della probabilità che ciò accada e se quanto allegato appaia effettivamente sostanziato da elementi e prove indicate nella domanda reiterata formalizzata.

Di conseguenza, i requisiti sono meno rigorosi rispetto a quelli di un esame completo: è sufficiente che l'elemento (*o la prova*) sia nuovo e significativamente in grado di modificare la determinazione assunta in precedenza.

Si precisa che il nuovo elemento (*o la prova*) può "aumentare in modo significativo la probabilità" solo se affronta una questione centrale della valutazione della necessità di protezione internazionale, deve essere pertinente, importante, credibile o convincente.

### **3.3 La giurisprudenza in materia di domande reiterate**

Fermo quanto sopra, si procede ad un'analisi della giurisprudenza della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** sull'art. 40 della direttiva procedure, segnalando alcune statuizioni utili nell'interpretazione dei criteri sopra riportati.

In particolare, la sentenza XY c. *Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, C-18/20, 9 settembre 2021, precisa che solo lo Stato che ha adottato nella propria legislazione il paragrafo 4 del citato art. 40 può applicare l'eccezione della "*colpa grave*" come limite alla presentazione di una domanda reiterata del richiedente protezione internazionale.

Nel caso LH c. *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, C 921/19, 10 giugno 2021, la Corte ha avuto modo di specificare che l'articolo 40, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95, deve essere interpretato nel senso che, "*da un lato, la valutazione delle prove addotte a sostegno di una domanda di protezione internazionale non*



# Ministero dell'Interno

## Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

*può variare a seconda che si tratti di una prima domanda o di una domanda reiterata e, dall'altro, che uno Stato membro è tenuto a cooperare con un richiedente al fine di valutare gli elementi pertinenti della sua domanda reiterata, qualora quest'ultimo produca, a sostegno di tale domanda, documenti la cui autenticità non può essere accertata.”.*

Infine, con la sentenza delle cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU del 14 maggio 2020 la Corte ha precisato che la nozione di elemento nuovo non è limitata ad elementi di fatto, ma può includere anche elementi di natura puramente giuridica, ivi comprese sentenze della Corte stessa, affermando che: *“L'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di una sentenza della Corte che dichiara l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraverso uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave o in cui è garantito un adeguato livello di protezione, costituisce un elemento nuovo relativo all'esame di una domanda di protezione internazionale, ai sensi di tale disposizione. Inoltre, detta disposizione non è applicabile a una domanda reiterata, ai sensi dell'articolo 2, lettera q), di tale direttiva, quando l'autorità accertante constata che il rigetto definitivo della domanda anteriore è contrario al diritto dell'Unione. A tale constatazione è necessariamente tenuta detta autorità quando la contrarietà discende da una sentenza della Corte o è stata dichiarata, in via incidentale, da un giudice nazionale.”*

Per quanto concerne, invece, gli orientamenti della **giurisprudenza nazionale**, anche se precedenti alla riforma normativa in analisi, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia nel caso XY c. *Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, sopra citata, la Corte di Cassazione ha parimenti affermato che una domanda reiterata, ai sensi dell'art. 40, par. 2 e 3 della Direttiva 2013/32/CE, può essere fondata su elementi o risultanze nuove, sia in quanto emersi dopo l'audizione di una decisione relativa alla domanda precedente, sia in quanto presentati per la prima volta dal richiedente, considerato che, operando in materia un giudicato debole, ovvero *“rebus sic stantibus”*, non è preclusa una nuova rivisitazione della situazione in presenza di nuovi elementi (*Cass. Civ. sez. lav., 28/01/2022, n.2717*).

In relazione alla domanda reiterata dove il nuovo elemento è attinente **all'orientamento sessuale** del richiedente, la Suprema Corte ha affermato che la disposizione di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 25/2008, va interpretata nel senso di riconoscere l'ammissibilità della domanda quando vengono prospettati nuovi elementi, anche se esistenti già al momento della precedente richiesta, ma che il ricorrente non ha potuto prospettare perché non ha potuto, senza sua colpa, produrne le prove, in precedenza, innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice, introducendo il procedimento giurisdizionale. In merito alla prospettazione di tali nuovi elementi, la Corte ha inoltre specificato che si devono valutare le ragioni per cui una tale prospettazione non sia avvenuta contestualmente alla precedente e



# Ministero dell'Interno

## Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

considerare la domanda ammissibile quando tali ragioni appaiono plausibili e non siano ascrivibili a colpa del richiedente. Nella specie, qualora l'impedimento consista in fattori di ordine psicologico e morale non si può affatto escludere a priori che essi non abbiano potuto determinare un ostacolo oggettivo e decisivo alla prospettazione dell'omosessualità (*Cass. Civ., sez. VI, 05/03/2015, n.4522*).

Si riporta, infine, una recente sentenza che, applicando al campo delle domande reiterate un principio ampiamente consolidato, ha statuito che: *“in tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'oggetto del giudizio introdotto dinanzi al tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, bensì l'accertamento di un diritto soggettivo”* (*cf. ex multis Cass. 6374/2022*).

#### **4. Analisi e impatto del nuovo comma 1-bis dell'art. 29 bis del d.lgs. n. 25/2008.**

Fermo quanto già comunicato nella circolare n. 9131 del 13.12.2023, si evidenzia la necessità che ogni Collegio si attivi per definire con le Questure di riferimento una prassi operativa chiara, idonea ad attuare pienamente ed efficacemente il nuovo disposto normativo che prevede, come noto, che il questore, sulla base di un parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità.

Dal tenore testuale della norma, nonché dall'inquadramento sistematico della disposizione, si desume che il parere suddetto deve intendersi come obbligatorio.

Pertanto, una volta ricevuta la richiesta dal Questore, sarà onere del Presidente del Collegio incaricato di valutare immediatamente la precedente domanda, nonché il fascicolo con tutta la documentazione in esso contenuta, al fine di poter procedere all'esame di ammissibilità della domanda nuova, con particolare riferimento ai nuovi elementi e alle prove nuove allegate dal richiedente, nonché all'aumento della probabilità di riconoscimento della protezione internazionale. Per la valutazione degli elementi e delle prove nuovi rispetto alla domanda precedente, nonché per la verifica del significativo aumento di probabilità di accoglimento e per la mancanza di colpa nella tardiva allegazione, si dovranno applicare i criteri già indicati nell'analisi dell'art. 29 del d.lgs. n. 25/2008.

Il circuito procedimentale relativo all'applicazione della fattispecie in discorso si descriverà, come di consueto, sulla piattaforma Vesta.net. Al fine di comprendere meglio il flusso di lavoro sulla suddetta piattaforma, nonché le modifiche effettuate sull'applicativo per procedere all'attuazione pratica della normativa suddetta, si allegano le schede esplicative redatte dall'Ufficio Informatico del Dipartimento per le libertà civili.

Si allegano, inoltre, i modelli di pareri di inammissibilità e di ammissibilità predisposti da questa Commissione.



*Ministero dell'Interno*  
*Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo*

A tal riguardo, si precisa che l'acquisizione della documentazione pertinente alla precedente domanda avviene automaticamente tramite Vesta.net, fermo restando che, in caso di ulteriori necessità, sussiste la possibilità di richiedere eventuali integrazioni (*es. verbali di audizione*) per le vie brevi al Collegio competente per la precedente domanda, se diverso da quello competente alla decisione sulla nuova domanda.

Si evidenzia, inoltre che, nel caso in cui la domanda nuova superi il vaglio di ammissibilità, la competenza alla decisione sul merito si radica presso il Collegio del luogo in cui era in corso l'allontanamento, mentre, qualora invece il Presidente del Collegio esprima parere per l'inammissibilità della domanda, il procedimento – per la parte d'interesse delle Commissioni o delle Sezioni - si concluderà con l'inoltro alla Questura del suddetto parere.

Al fine di assicurare lo svolgimento tempestivo della procedura come richiesto dalla legge, si raccomanda alle SS.LL. di provvedere affinché la comunicazione con le questure avvenga anche per le vie brevi in modo da rendere massimamente efficienti le procedure stabilite con le innovazioni normative in discorso.

Si confida nella consueta collaborazione nell'applicazione delle indicazioni fornite con la presente circolare.

IL PRESIDENTE  
Fabrizio Gallo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Gallo', written over the printed name.

L'utente questura, accedendo ad un fascicolo di sua competenza, dove la tipologia del fascicolo sia una reiterata, avrà la possibilità di definire la tipologia della reiterata

Nel caso in cui sia stata selezionata la tipologia di reiterata con allontanamento (art. 29 bis, comma 1 bis), dopo aver formalizzato il modello c3, il fascicolo passerà in «Attesa parere Commissione Territoriale» e verrà effettuato un cambio di commissione, qualora la questura che ha generato il modello c3 della reiterata non sia afferente alla commissione territoriale che ha gestito la prima istanza.

La pratica è nello stato: Creazione della Bozza

Informazioni Richiedente ██████████ Fascicolo: RMO ██████████ - CUI: 04WTHIZ - Reitera il fascicolo: LC ██████████

**NNAMANI Obinna Christian**

<p>Cognome: ██████████</p> <p>Data Nascita: 19/11/1986</p> <p>Esito: Da giudicare</p> <p>Data Esito: 03/07/2015</p> <p>Data Verbale: 07/02/2024</p> <p>Fascicolo: RM ██████████</p> <p>Questura: Roma</p> <p>Note:</p>	<p>Nome: ██████████</p> <p>Provincia Residenza: ROMA</p> <p>Alias: <input type="text"/></p> <p>Data Creazione: 04/02/2022</p> <p>Commissione: Milano</p> <p>Questura Residenza: Roma</p> <p>Esito dopo contenzioso</p>
--	--

Domicilio Originale: **Domicilio modificato a seguito di rinuncia all'accoglienza**Anagrafica Originale: **Anagrafica non modificata**

**Selezione della tipologia di reiterata**

esame preliminare di domanda reiterata - art. 28 bis c. 1 lett a)

esame preliminare di istanza reiterata in esecuzione di allontanamento - art. 29 bis comma 1 bis

**Procedura accelerata ex art. 28-bis gennaio 2008, n.25**

Procedura accelerata

Tipologia:

Note della procedura accelerata

L'utente commissione territoriale, dalla funzione ricerca fascicolo potrà ricercare i fascicoli che attendono un parere sulla reiterata selezionando l'apposito option button «Attesa Parere CT» ed eventualmente affinare la ricerca aggiungendo anche altri filtri che la maschera di ricerca fascicolo permette di impostare.

Gestione Fascicoli \ Ricerca Fascicolo

comm roma Commissione Roma [Esci](#)**Avviso**

Il numero massimo di record estratti dalla ricerca è stata impostato a 1000 per non sovraccaricare il sistema. Si consiglia quindi di affinare le ricerche selezionando la Commissione/Questura.

**Ricerca Fascicolo**

Cognome:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>
Id Fascicolo:	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text"/>
Alias:	<input type="text"/>	Codice CUI:	<input type="text"/>
Data audizione:	Da <input type="text"/>	A <input type="text"/>	
Data decisione:	Da <input type="text"/>	A <input type="text"/>	
Data verbale:	Da 01/12/2023	A <input type="text"/>	
Data di arrivo in Commissione:	Da <input type="text"/>	A <input type="text"/>	
Commissione:	<input type="text" value="Roma"/>	Questura:	<input type="text" value="Tutte"/>
Escludi fascicoli appartenenti alla Commissione sezione stralcio <input type="checkbox"/>			
Area geografica:	<input type="text" value="Tutte"/>	Nazionalità:	<input type="text" value="Tutte"/>
Lingua parlata:	<input type="text" value="Tutte"/>		
Esito:	<input type="text" value="Tutti"/>		
Stato Pratiche:	<input type="text" value="Tutti"/>		
Tipologia Fascicolo:	<input type="text" value="Tutti"/>		
<input type="radio"/> Tutti i fascicoli <input checked="" type="radio"/> Attesa parere CT <input type="radio"/> Procedura Accelerata <input type="radio"/> Escludi Procedimento immediato <input type="radio"/> Note Presidente			



L'utente di commissione territoriale dopo le opportune verifiche potrà inserire il parere di ammissibilità o di inammissibilità.

In entrambi i casi dovrà essere allegato al fascicolo un file tramite la sezione «documenti allegati al fascicolo» presente nel tab «area questura/commissione». Nel menù a tendina «generazione documenti» sarà possibile generare il parere. Una volta generato il file dovrà essere salvato e aggiunto tramite il pulsante «Sfoglia...» e successivamente allegandolo al fascicolo tramite l'icona avendo cura di aver selezionato la tipologia documento «Parere della Commissione». Dopo aver inserito il parere in caso di inammissibilità l'utente di commissione dovrà cliccare sul pulsante «parere di inammissibilità» presente nella sezione «Area Commissione» e il fascicolo passerà in «Atti da notificare lato questura» (ex Decreto da notificare (ANTE 25/10/2018)). Se il parere è ammissibile, verrà inserita la data e ora di audizione e premendo il tasto «Salva e Notifica Data Audizione» il fascicolo passerà in «Lettera di convocazione da notificare».

Documenti Allegati al Fascicolo	
<b>Generazione Documenti</b> Selezione Allegato Domande Reiterate Allegato Integrativo Richiedente Attestato Nominativo Competenza Estera Comunicazione Centro Accoglienza Comunicazione generica Consegna generico Dichiarazione di indigenza Dichiarazioni spontanee rese in lingua madre Documento Elezione domicilio Invito centro accoglienza Notifica Diniego Notifica riconoscimento - Status Rifugiato Notifica riconoscimento - Protezione Umanitaria Notifica riconoscimento - Protezione Sussidiaria Parere di ammissibilità della CT Parere di inammissibilità della CT Richiesta di accoglienza DLCI Richiesta rilievi dattiloscopici EURODAC Scheda di identificazione Trasferimento estero Verbale generico Vulnerabilità e Documentazione Medica (IT-EN)	Preleva e modifica Documenti Allegati [Icona] [X] Commissione ario: [ ] li 16 - 00187 Roma [ ] [ ] Parere di inammissibilità

Come detto precedentemente, le reiterate (art 29 bis, comma 1 bis) dove la CT ha espresso un parere di inammissibilità, vengono portate nello stato pratica «Atti da notificare lato questura». L'utente questura ricercando i fascicoli di sua competenza che si trovano in questo stato pratica, andando nel tab «Area Questura/Commissione» potrà inserire il provvedimento del Questore, tramite la sezione «Documenti allegati al Fascicolo», selezionando la tipologia documento «Provvedimento Questore». Dopo aver provveduto alla notifica manuale ed al caricamento della relata di notifica, tramite pulsante «Notifica Questore avvenuta» il fascicolo verrà portato nello stato chiuso. Nel caso di ammissibilità la notifica della convocazione sarà manuale e poi l'iter seguirà quello delle normali reiterate.

**Documenti Allegati al fascicolo**

<b>Generazione Documenti</b>	--Seleziona--	Preleva e modifica
	Tipo Documento	Documenti Allegati
Allega Documenti	Sfoglia...	ER_VES.jpg

**Area notifica del decreto**

Stampa lettera convocazione	Notifica	Irreperibilità	Invia notifica PEC-A/R	Notifica Questore Avvenuta
-----------------------------	----------	----------------	------------------------	----------------------------



## Ministero dell'Interno

*Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di \_\_\_\_\_*

**VISTA** la richiesta del Questore con la quale si trasmette l'istanza reiterata di protezione internazionale presentata da ....., nato/a ..... il ....., cittadino/a della ....., (C.U.I. ...), ai fini del parere di cui all'articolo 29 bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25/2008;

**VISTA** la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722 ed il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

**VISTO** il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il combinato disposto degli articoli 29 bis, c. 1-bis e 29, c.1, lett. b) e c. 1-bis del d.lgs. n. 25/2008;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. b-bis) del d.lgs. 25/2008 s'intende per domanda reiterata *“un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2”*;

**DATO ATTO** [che la Commissione Territoriale di ..., con decisione del ..., ha rigettato ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 25/2008 una precedente istanza di protezione internazionale formulata dal] oppure [dell'avvenuta estinzione del precedente procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d.lgs. 25/2008 relativo al] richiedente sopra generalizzato;

**ESAMINATA** la documentazione agli atti del fascicolo relativa alla precedente istanza di protezione internazionale nonché alla nuova richiesta reiterata oggetto del presente parere di ammissibilità;

**CONSIDERATO** che, in sede di presentazione dell'istanza reiterata di protezione internazionale, il richiedente ha posto a fondamento della propria domanda i seguenti elementi: *[riassumere gli elementi esposti dal richiedente in sede di registrazione della domanda reiterata]*

**CONSIDERATO** che il richiedente [non ha prodotto documentazione a sostegno dell'istanza] oppure [ha prodotto la seguente documentazione a sostegno dell'istanza] proposta *[inserire un elenco completo dei documenti presentati a supporto dell'istanza reiterata prodotti dal/la richiedente]*.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 25 del 2008, la domanda reiterata di protezione internazionale è inammissibile quando *“il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del*



## Ministero dell'Interno

*Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di \_\_\_\_\_*

*suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleggi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”;*

**RITENUTO**, dall'esame preliminare dell'istanza reiterata, previsto dall'art. 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. 25/2008 come richiamato dall'articolo 29-bis, comma 1-bis del medesimo decreto legislativo, che [il richiedente non ha addotto nuovi elementi e/o nuove prove, in quanto...]; oppure, [il richiedente ha addotto nuovi elementi e/o nuove prove, che tuttavia non rendono significativamente più probabile che possa beneficiare della protezione internazionale in quanto...]; oppure, [il richiedente ha prodotto nuovi elementi e/o nuove prove, ma non ha allegato fondatamente di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, a presentarli prima, in occasione della precedente istanza o in sede di ricorso, in quanto...]

**RITENUTO** inoltre che, dalle informazioni sull'attuale situazione del Paese di origine del richiedente, non sono emersi nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale;

**RITENUTO** infine, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che non risultano sussistenti i presupposti che integrano i divieti di espulsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;

Il Presidente

**ESPRIME**

**parere di inammissibilità** della domanda reiterata di protezione internazionale di cui in premessa.



# Ministero dell'Interno

*Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di* \_\_\_\_\_

**VISTA** la richiesta del Questore con la quale si trasmette l'istanza reiterata di protezione internazionale presentata da ....., nato/a ..... il ....., cittadino/a della ....., (C.U.I. ...), ai fini del parere di cui all'articolo 29 bis, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 25/2008;

**VISTA** la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722 ed il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

**VISTO** il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il combinato disposto degli articoli 29 *bis*, c. 1-*bis* e 29, c.1, lett. b) e c. 1-*bis* del d.lgs. n. 25/2008;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. b-*bis*) del d.lgs. 25/2008 s'intende per domanda reiterata "un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2";

**DATO ATTO** [che la Commissione Territoriale di ....., con decisione del ....., ha rigettato ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 25/2008 una precedente istanza di protezione internazionale formulata dal] oppure [dell'avvenuta estinzione del precedente procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 2, del d.lgs. 25/2008 relativo al] richiedente sopra generalizzato;

**ESAMINATA** la documentazione agli atti del fascicolo relativa alla precedente istanza di protezione internazionale nonché alla nuova richiesta reiterata oggetto del presente parere di ammissibilità;

**CONSIDERATO** che, in sede di presentazione dell'istanza reiterata di protezione internazionale, il richiedente ha posto a fondamento della propria domanda i seguenti elementi: [riassumere gli elementi esposti dal richiedente in sede di registrazione della domanda reiterata]

**CONSIDERATO** che il richiedente [non ha prodotto documentazione a sostegno dell'istanza] oppure [ha prodotto la seguente documentazione a sostegno dell'istanza]: [inserire documenti presentati a supporto dell'istanza reiterata prodotti dal/la richiedente].

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 25 del 2008, la domanda reiterata di protezione internazionale è inammissibile quando "il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza



# Ministero dell'Interno

*Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di* \_\_\_\_\_

*addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”;*

**RITENUTO** che nel caso di specie **sussistono** nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o dei divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 286/1998, che, ai sensi dell'articolo 29 bis, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 25/2008, comportano l'ammissibilità della domanda con conseguente esame di questa Commissione Territoriale, in quanto [.....];

Il Presidente

**ESPRIME**

**parere di ammissibilità** della domanda reiterata di protezione internazionale di cui in premessa.

IL PRESIDENTE

*originale firmato agli atti*